

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 18 dicembre 2024 - n. 19892

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages - cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e ss.mm.ii;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e ss.mm.ii;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della Politica Agricola Comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune e ss.mm.ii;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024. «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024)8662 final dell'11 dicembre 2024 e in particolare l'Intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali»;

- la delibera di Giunta regionale n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con delibera di Giunta regionale n. 3134 del 30 settembre 2024, e in particolare l'intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali»;
- l'approvazione dei criteri di selezione dell'Intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali» da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023 e da ultimo aggiornato con decreto n. 14243 del 26 settembre 2024, attivato attraverso procedura scritta chiusa il 20 giugno 2024;

Richiamata la d.g.r. XII/2771 del 15 luglio 2024 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'Intervento SRG07»;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21 dicembre 2022);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023);
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Visti:

- la comunicazione via mail del 2 dicembre 2024 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G della delibera di Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale, dell'Autorità ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 9 dicembre 2024, 14 novembre 2024, 17 dicembre 2024, agli atti dell'Unità organizzativa;

Vista la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare l'articolo 10.1 «Filiere cortea»;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì, di stabilire che per i progetti che esulano dal settore agricolo i contributi saranno concessi:

- per le spese di cooperazione e per le attività promozionali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 59 «Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali» e del regime di aiuto SA.114939 (2024/XA)

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

- per le spese d'investimento ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), in particolare dell'art. 14, comma 4, ai sensi del quale la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che, per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo:

- per le spese di investimento, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di «impresa unica» come definita all'art. 2.2. lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- per le spese di cooperazione e per le attività promozionali, ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti non saranno concessi ad imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della commissione.

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è pari a € 4.000.000,00, e che la stessa può essere incrementata con eventuali risorse che si rendessero disponibili;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della U.O. Programmazione sviluppo rurale e sistemi informativi n. 16933 dell'8 novembre 2024 con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui compare l'Intervento SRG07 - «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della unità organizzativa sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio con delibera di Giunta regionale n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRG07 - «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è pari a € 4.000.000,00;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Lucia Silvestri

Allegato A)



Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

Intervento SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Azione “Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Anno 2024

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI BENEFICIARI
 - 3.1 Costituzione del partenariato e compiti del capofila
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5. COSA VIENE FINANZIATO
 - 5.1. Interventi ammissibili
 - 5.2. Spese ammissibili per gli interventi
 - 5.3. Spese per progettazione e direzione lavori (spese generali)
 - 5.4. Spese di personale
 - 5.5. Spese di informazione e pubblicità
 - 5.6. Data di inizio degli interventi
6. COSA NON VIENE FINANZIATO
 - 6.1. Interventi e spese non ammissibili
 - 6.2. Limiti ed esclusioni
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
 - 8.1. Tipologia di aiuto
 - 8.2. Ammontare del contributo
 - 8.3. Soglia minima di spesa e massimali di spesa
 - 8.4. Regime di aiuto
9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

10. CRITERI DI VALUTAZIONE
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 12.1. Quando presentare la domanda
 - 12.2. A chi presentare la domanda
 - 12.3. Come presentare la domanda
 - 12.4. Specifiche per la compilazione della domanda
 - 12.5. Documentazione da allegare alla domanda
 - 12.6. Sostituzione della domanda
 - 12.7. Ricevibilità della domanda
13. ISTRUTTORIA
 - 13.1. Istruttoria tecnico-amministrativa
 - 13.2. Richiesta di riesame
 - 13.3. Chiusura delle istruttorie
14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA
 - 14.1. Approvazione esiti istruttori
 - 14.2. Ammissione a finanziamento
 - 14.3. Periodo di validità delle graduatorie
15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
 - 15.1. SCHEDA INFORMATIVA
16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 16.1. Conclusione dei lavori
17. PROROGHE
 - 17.1. Richiesta di proroga
 - 17.2. Proroghe per cause di forza maggiore
18. VARIANTI
 - 18.1. Definizione di variante
 - 18.2. Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante
 - 18.3. Presentazione della domanda di variante
 - 18.4. Istruttoria della domanda di variante
19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 19.1. Erogazione del saldo
20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

21. CONTROLLI IN LOCO
22. FIDEIUSSIONI
23. CONTROLLI "EX POST"
24. DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA
 - 24.1. Decadenza del contributo
 - 24.2. Procedimento di decadenza
25. IMPEGNI
26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 - 26.1. Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto
 - 26.2. Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento
27. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA
 - 27.1. Rettifica della domanda
 - 27.2. Richiesta di rettifica delle domande di aiuto
 - 27.3. Richiesta di rettifica delle domande di pagamento
28. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
 - 28.1. Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario
 - 28.2. Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario
 - 28.3. Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo
29. RINUNCIA
30. REGIME DI AIUTO
31. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 - 31.1. Indicatori
 - 31.2. Customer Satisfaction
32. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 32.1. Rimedi amministrativi
 - 32.2. Rimedi giurisdizionali
33. SANZIONI
34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA
36. ALLEGATI
 - 36.1. ALLEGATO 1 - Accordo partnership
 - 36.2. ALLEGATO 2 - Progetto di cooperazione
 - 36.3. ALLEGATO 3 - Piano finanziario del progetto

- 36.4. ALLEGATO 4 - Prospetto riepilogativo preventivi di spesa
- 36.5. ALLEGATO 5 - Prospetto rendicontazione spese
- 36.6. ALLEGATO 6 - Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale
- 36.7. ALLEGATO 7 - Modello di dichiarazione liberatoria fatture
- 36.8. ALLEGATO 8 - Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni e altri obblighi
- 36.9. ALLEGATO 9 - Prospetto di variante
- 36.10. ALLEGATO 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- 36.11. ALLEGATO 11 - Modello relazione di avanzamento del progetto
- 36.12. ALLEGATO 12 - Modello di calcolo dimensione d'impresa

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento "SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages" sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie *smart village* intesi come progetti di cooperazione articolati, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi ai sistemi del cibo, alle filiere agroalimentari e ai mercati locali per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare relazioni e scambi fra le zone rurali e quelle urbane.

I progetti proposti relativi all'ambito della **Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali**, devono essere finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- valorizzare le filiere produttive locali (agricole e agroalimentari);
- organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
- rafforzare i mercati locali e le filiere corte favorendo la vendita diretta;
- incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi;
- promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono:

- partenariati pubblico/privati di nuova costituzione che individuano un **capofila**;
- partenariati pubblico/privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un **capofila** e che intraprendano nuove attività.

3.1 Costituzione del partenariato e compiti del capofila

Il partenariato deve:

- essere costituito prevalentemente da aziende agricole (minimo 2), singole o aggregate, con sede legale e/o operativa in Lombardia e fascicolo aggiornato in Sis.Co. al momento di presentazione della domanda
- essere mantenuto per tutta la durata del progetto di cooperazione.

Il partenariato non deve coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca.

Il **capofila** deve avere tra gli scopi societari (individuati nell'atto costitutivo, statuto o altro documento equivalente) uno o più tra i seguenti: produzione, trasformazione, promozione, vendita di prodotti agroalimentari.

Il capofila:

- presenta il progetto e assume il ruolo di coordinatore, responsabile amministrativo e finanziario del progetto e di referente nei confronti di Regione Lombardia,
- informa i partner sulle attività di comunicazione, animazione e aggiorna in seguito alle comunicazioni intervenute con Regione Lombardia,
- elabora una relazione di avanzamento del progetto e una relazione consuntiva sull'attuazione del progetto,
- svolge attività di divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti.

Oltre al capofila, gli unici soggetti appartenenti al partenariato che possono presentare una domanda di aiuto sono le aziende agricole che sostengono spese di investimento.

I soggetti pubblici non possono beneficiare del contributo.

Per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE (Trattato Funzionamento dell'Unione Europea) e che riguardano prodotti non inclusi nell'Allegato I del TFUE, i soggetti capofila ai fini della concessione dell'aiuto devono rientrare nella definizione di PMI di cui all'allegato I al Reg. (UE) 2022/2472 e, come previsto dall'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) 2022/2472, relativamente alle spese riconosciute al capofila ai sensi dell'art. 59 del medesimo Regolamento, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2 punto 59), e non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In allegato alla domanda di aiuto, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono presentare un accordo sottoscritto da tutti i soggetti che partecipano al partenariato (**allegato 1**) e un progetto redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 2**.

Ogni progetto di cooperazione deve prevedere necessariamente sia attività di cooperazione, di cui al paragrafo 5.1.A, sia spese di investimento, di cui al paragrafo 5.1.C.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammessi a finanziamento progetti di cooperazione tra aziende e altri partner finalizzati a:

- favorire la condivisione di impianti di trasformazione, processi di economia circolare e riduzione degli sprechi;
- promuovere investimenti in tecnologie rivolte alle filiere produttive locali che facilitino la vendita, anche attraverso le tecnologie digitali, al fine di migliorare la programmazione produttiva e la concentrazione dell'offerta;
- incentivare modalità di vendita e promozione che favoriscano il consumo consapevole e il contatto diretto con l'acquirente finale (es: mercati degli agricoltori o farmers market, sistemi di acquisto on-line e consegna a domicilio, creazione e condivisione di punti vendita, riutilizzo dei prodotti invenduti tramite redistribuzione delle eccedenze).

Se i progetti per sistemi del cibo, filiere e mercati locali riguardano prodotti non presenti nell'Allegato 1 del TFUE (Trattato Funzionamento dell'Unione Europea), il contributo è soggetto alla normativa sugli Aiuti di stato (paragrafo 8.4).

5.1. Interventi ammissibili

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili i seguenti interventi:

- A. Attività per l'esercizio della cooperazione, studi, gestione e animazione del partenariato.
- B. Attività di promozione e divulgazione.
- C. Investimenti connessi alle azioni del progetto.

Gli interventi di cui ai punti A e B possono essere realizzati solo dal Capofila.

Gli interventi di cui al punto C possono essere realizzati sia dal Capofila che dai partner.

5.2. Spese ammissibili per gli interventi

Le spese ammissibili relative agli interventi di cui al paragrafo 5.1 sono le seguenti:

- A. Esercizio della cooperazione, studi, gestione e animazione del partenariato:
 - 1. Spese per consulenza tecnico-scientifica fornita da professionisti esterni al partenariato, collaborazioni professionali.
 - 2. Spese notarili per l'eventuale formalizzazione dell'aggregazione (ammesse una sola volta) e costi legali e amministrativi per la costituzione e la gestione del partenariato.
 - 3. Spese di personale dipendente e non dipendente per attività di redazione, coordinamento e monitoraggio del progetto.
 - 4. Studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani o di documenti equivalenti, al fine di rendere fattibile il progetto.
- B. Promozione e divulgazione:

1. Realizzazione di materiale informativo e divulgativo anche in formato multimediale, come ad esempio realizzazione video, campagne social, stampa opuscoli (utilizzando preferibilmente carta grafica che risponde ai criteri previsti dal CAM di riferimento¹), gadget, segnaletica.
2. Acquisto di spazi pubblicitari e attività di ufficio stampa.
3. Spese sostenute per la partecipazione a eventi, manifestazioni e fiere (plateatico, spese per allestimenti, etc).
4. Spese di personale per gestione e realizzazione di attività promozionali e di informazione al consumatore (degustazioni, show cooking, fiere e manifestazioni).

L'attività di promozione e divulgazione deve riguardare l'intero progetto e deve essere finalizzata a far conoscere la nuova realtà, i vantaggi e le implicazioni derivanti dal progetto di cooperazione.

C. Investimenti connessi alle azioni del progetto

1. Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla vendita diretta, compresi la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici) anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili, da utilizzare esclusivamente per l'attività inerente al progetto.
2. Acquisto di veicoli per trasporto, consegna e vendita diretta di prodotti. I veicoli devono essere alimentati ad energia elettrica o ibrida. **Per ogni partenariato/progetto di cooperazione è ammesso l'acquisto di un solo veicolo** il cui utilizzo deve essere condiviso.
3. Acquisto di macchine, attrezzature, arredi e allestimenti destinati alle attività di vendita diretta.
4. Acquisto di applicazioni e programmi informatici, compresa la predisposizione di siti web, app, sistemi di tracciabilità ed e-commerce.
5. Acquisto di impianti di trasformazione, impianti di confezionamento e conservazione (ad esempio per aumentare la shelf life del prodotto), impianti che prevedano il riutilizzo di un prodotto di scarto della lavorazione.
Gli impianti acquistati dovranno essere condivisi all'interno del partenariato.
6. Stazioni per la ricarica di auto elettriche in spazi dedicati alla vendita diretta (installati presso mercati o parcheggi dei locali di vendita).

5.3. Spese per progettazione e direzione lavori (spese generali)

In caso di opere edili è possibile chiedere un contributo per le spese generali.

Le spese generali comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza (compresi i costi di certificazione energetica).

Le spese per progettazione e direzione lavori:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento,
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL),
3. sono riconosciute fino a un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti (opere o impianti generici), al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

¹ Rif. CAM Acquisto di carta per copia e carta grafica (adottati DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Opere:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

Impianti:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1,00

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, a esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità,
 - di acquisto macchine, attrezzature, arredi, impianti mobili e semimobili.

5.4. Spese di personale

È possibile richiedere un contributo per spese di personale all'interno degli interventi di cui ai punti A e B del paragrafo 5.1.

Le spese di personale complessive sono ammissibili fino a un **massimo del 20% della spesa ammessa per l'intero progetto**, al netto dell'IVA. Tali spese dovranno essere rendicontate allegando i relativi giustificativi di spesa.

Le spese relative al **personale dipendente** (personale in organico impegnato nelle attività di progetto) devono derivare da uno specifico incarico che deve indicare le attività da svolgere e una stima dei tempi dedicati al progetto. Le spese relative al personale dipendente sono determinate moltiplicando il costo orario per il numero di ore indicate, calcolate come specificato di seguito:

Costo orario = importo lordo annuo contratto (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) / 1720 (n. standard di ore lavorate annue)

L'importo ammissibile deve essere così calcolato:

Costo ammissibile = costo orario x n. ore lavorative dedicate al progetto

Le spese relative al **personale non dipendente** (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto) sono ammesse solo se giustificate da specifici incarichi/contratti. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione.

Il costo del personale in questo caso può essere determinato in base al costo reale e coincide con:

- l'importo totale del contratto, in caso di contratti interamente dedicati al progetto, purché le attività si svolgano durante il periodo di realizzazione del progetto stesso;
- il costo delle ore dedicate al progetto, per i contratti che prevedono impegni in altri progetti o attività. In questo caso, nel contratto o nella lettera di incarico deve essere definita la percentuale di tempo dedicato alle attività del progetto finanziato e le ore devono essere valorizzate al costo orario derivato dagli elementi economici presenti nel contratto stesso al lordo degli oneri di legge:

Costo orario = importo lordo annuo contratto (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) / 1720 (n. standard di ore lavorate annue)

L'importo ammissibile deve essere calcolato:

Costo ammissibile = costo orario x n. ore lavorative dedicate al progetto

5.5. Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino a un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regione n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://www.regione.lombardia.it/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-informazione)

5.6. Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, a eccezione delle spese per la redazione del progetto, per studi a supporto del progetto e spese per indagini tecniche specialistiche per le opere edilizie, che devono comunque essere state avviate dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul BURL. In tal caso, Regione Lombardia è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

Le **date di avvio** cui far riferimento sono:

- 1) Per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire (PdC), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - dal direttore dei lavori al Comune.
- 2) Per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire art. 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa.
- 3) Per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, art. 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.
 Si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con d.d.s. n. 6326/2021.
- 4) Per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

Per non incorrere nella non finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al presente paragrafo e al paragrafo 12.5, relativo alla documentazione da allegare alla domanda iniziale. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

titolo edilizio	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione all'ente territoriale competente/GE.CA	Permesso di Costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

	dalla presentazione della domanda iniziale		
--	---	--	--

6. COSA NON VIENE FINANZIATO

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo.

6.1. Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) investimenti che hanno usufruito di altri contributi pubblici,
- b) vendita diretta o attività di promozione svolta dalla singola impresa agricola,
- c) nuova costruzione di fabbricati,
- d) acquisto di terreni e fabbricati,
- e) acquisti tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing,
- f) opere di manutenzione ordinaria,
- g) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale,
- h) spese per l'affitto dei locali da utilizzare per la vendita diretta,
- i) IVA ed altre imposte e tasse.

6.2. Limiti ed esclusioni

Gli interventi non devono sovrapporsi alle eventuali azioni già finanziate nell'ambito dell'Operazione 16.4. della programmazione di Sviluppo rurale 2014-2022.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 4.000.000 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora la richiesta di contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'AdGR (Autorità di Gestione Regionale), utilizzando le risorse che si rendessero eventualmente disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13. In ogni caso, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1. Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso come contributo in **conto capitale**.

8.2. Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al **100% per le spese di cooperazione e di promozione** (5.2 A e 5.2 B) e al **60% per le spese di investimento** (5.2 C).

8.3. Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La **spesa minima** ammissibile per progetto di cooperazione è pari a € 50.000,00.

La **spesa massima** ammissibile per progetto di cooperazione è pari a € 600.000,00.

8.4. Regime di aiuto

I contributi riconosciuti per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (progetti per sistemi del cibo, filiere e mercati locali che riguardano prodotti non presenti nell'Allegato 1 del TFUE), incorrono nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e saranno concessi come segue:

- i contributi relativi alle **spese di cooperazione e alle attività promozionali** saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare degli art. 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 59 "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" e del regime di aiuto SA.114939 (2024/XA);
- i contributi relativi agli **investimenti** saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 e in particolare degli art. 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni" (con particolare riguardo alla nozione di "impresa unica"), 3 "Aiuti de minimis", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e comunicazione".

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il contributo di cui al presente Intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici, di seguito definiti altre "fonti di aiuto", concessi per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di contributo per gli stessi interventi a valere su altre "fonti di aiuto", in caso di ammissione a finanziamento al presente intervento deve scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di intervento entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 14.2, in caso di ammissione a finanziamento.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Composizione e caratteristiche del partenariato		50
1	Numero di aziende agricole che sottoscrivono il partenariato	20
1.1	Oltre 15 aziende agricole	20
1.2	Da 9 a 14 aziende agricole	15
1.3	Da 6 a 8 aziende agricole	10
1.4	Da 3 a 5 aziende agricole	5
1.5	2 aziende agricole	3
2	Dimensione produttiva complessiva del partenariato (somma della produzione standard delle singole aziende)	10
2.1	Da 50.000 € a 300.000 €	10
2.2	Da 300.001 € a 500.000 €	8
2.3	Da 500.001 € a 800.000 €	5
2.4	Oltre 800.001 €	3

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Varietà dell'offerta produttiva (*) (n. di OTE – Orientamento Tecnico Economico – differenti presenti nell'aggregazione)	10
3.1	Oltre 10 OTE	10
3.2	Da 3 a 9 OTE	5
3.3	Da 1 a 2 OTE	3
4	Partecipazione di un soggetto pubblico	10
4.1	Coinvolto direttamente nella filiera (messa a disposizione di locali, attrezzature, impianti)	10
4.2	Come soggetto attivo nelle azioni di promozione	5
4.3	Solo come partner	3
4.4	Nessuna	0

*si considera l'OTE prevalente dell'azienda

Caratteristiche del progetto		50
5	Accuratezza e qualità descrittiva del progetto	10
5.1	Ottima: progetto e azioni collegate descritte in modo esaustivo	10
5.2	Buona: progetto e azioni collegate descritte in modo molto chiaro	5
5.3	Discreta: progetto e azioni collegate descritte in modo sufficientemente chiaro	3
5.4	Insufficiente: progetto e azioni collegate descritte in modo scarso	0
6	Grado d'innovazione	10
6.1	Alto (minimo 3 interventi/azioni innovative)	10
6.2	Medio (2 interventi/azioni innovative)	5
6.3	Basso (1 intervento/azione innovativa)	3
6.4	Nessuno	0
7	Produzioni di qualità certificata: DOP/IGP/Biologici/Prodotto di montagna/SQNPI/SQNBA (% di aziende certificate nel partenariato ai sensi della normativa vigente)	10
7.1	Oltre il 50 %	10
7.2	Da 20 al 49 %	5
7.3	Da 1 al 19 %	2
7.4	Da 0 a 0,99 %	0

8	Attività con ricadute sull'economia locale	10
8.1	Il progetto determina un investimento in un nuovo processo/impianto condiviso, un intervento per la riduzione dello spreco e un intervento di economia circolare	10
8.2	Il progetto determina l'attivazione di due interventi di cui al punto precedente 8.1	8
8.3	Il progetto determina uno dei tre interventi di cui al punto 8.1	5
8.4	Nessuna	0
9	Attività di promozione	10
9.1	Presente (spesa dedicata) e con coinvolgimento di un soggetto commerciale	10
9.2	Presente (spesa dedicata)	8
9.3	Presente (senza spesa dedicata)	3
9.4	Assente	0

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità deve raggiungere un **punteggio minimo pari a 30 punti**.

A parità di punteggio nella graduatoria, la priorità viene accordata al progetto che coinvolge il maggior numero di soggetti nel partenariato; ad ulteriore parità viene data precedenza al progetto con il punteggio più alto per dimensione produttiva; ad ulteriore parità al progetto con maggiore spesa.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione regionale del CSR della Regione Lombardia 2023-2027, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative:

- il capofila può presentare **soltanto una domanda di aiuto relativa alle spese di cooperazione, promozione e investimenti previsti dal progetto**.
- ciascun partner può presentare **soltanto una domanda di aiuto relativa agli investimenti previsti dal progetto**.

Il capofila dovrà essere il primo ad avviare l'iter di presentazione della domanda in Sis.Co. La validazione della domanda del Capofila dovrà avvenire successivamente alla validazione delle domande di aiuto dei singoli partner.

12.1. Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **07/03/2025** al **12/05/2025** entro e non oltre le ore **16:00**.

12.2. A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, con le modalità di seguito illustrate.

12.3. Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informatico.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli art. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul sistema informatico.

La domanda si considera presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72, Allegato B Tabella, art. 21 bis.

12.4. Specifiche per la compilazione della domanda

Per gli interventi per i quali è richiesta la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co.

12.5. Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria della domanda, deve essere allegata la seguente documentazione (in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M):

- a) **Accordo di partnership** redatto secondo quanto indicato nell'allegato 1
- b) **Progetto di cooperazione**, redatto secondo quanto indicato nell'allegato 2
- c) **Piano finanziario del progetto**, redatto secondo quanto indicato nell'allegato 3
- d) **Prospetto riepilogativo** (allegato 4) dei preventivi di spesa necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura, in relazione alla dimensione dell'intervento proposto, contenente la motivazione dettagliata nei casi l'opzione prescelta non sia la più economica.

I preventivi di spesa devono essere presentati per le spese di:

- consulenza e notarili di cui al paragrafo 5.2 lettera A: punti 1 e 2,
- promozione di cui al paragrafo 5.2 lettera B,
- investimenti di cui al paragrafo 5.2 lettera C: punti da 2 a 6.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente (capofila o partner);
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti;
- essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- essere comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità;
- essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- essere in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la data di scadenza sia precedente alla data di presentazione della domanda, il preventivo deve avere una data di emissione successiva alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle presenti disposizioni attuative.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente a una dichiarazione del tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

Può essere prodotto un solo preventivo anche per la partecipazione a fiere/eventi (acquisto plateatico)

Nel caso di progetti che comportino la realizzazione di opere edili (5.2 C1), allegare:

- e) **Progetto delle opere edili**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- f) **Computo metrico analitico** estimativo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista di cui al precedente punto 1. Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano, anch'essi abbattuti della medesima percentuale. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera f), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- g) Copia del **titolo abilitativo** relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.
 - Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una **Segnalazione Certificata Inizio Attività** (SCIA, art. 22, D.P.R. n. 380/2001 - art. 19 e 19-bis l. n. 241/1990 - art. 5 e 6, D.P.R. n. 160/2010) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, D.P.R. n. 380/2001 - art. 7, D.P.R. 160/2010), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare che l'intervento richiesto sarà realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Amministrazione competente. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA al Comune competente per territorio. **Entro il medesimo termine, copia protocollata del documento comprensivo di tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata a Regione Lombardia a cui è stata indirizzata la domanda di finanziamento.**
Tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere disponibili prima della presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

- Gli interventi eseguiti in attività **edilizia libera**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo "... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".
- Gli interventi subordinati a **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione competente.

Resta fermo che l'inizio lavori, a prescindere dal titolo abilitativo edilizio in possesso, debba essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.

- h) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure autorizzazione ottenuta a seguito della procedura stabilita dall'art. 16 della l. n.203/1982 "Norme sui contratti agrari". In alternativa, copia della richiesta di autorizzazione inviata al proprietario: in questo caso l'autorizzazione del proprietario deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità degli investimenti.

Si riporta di seguito un riepilogo della documentazione da presentare per i diversi soggetti, ove pertinenti:

DOCUMENTAZIONE	CAPOFILA	PARTNER
a) Accordo di partnership	X	
b) Progetto di cooperazione	X	
c) Piano finanziario	X	
d) Prospetto riepilogativo dei preventivi	X	X
e) Progetto opere edili	X	X
f) Computo metrico estimativo	X	X
g) Titoli abilitativi	X	X
h) Autorizzazione del proprietario	X	X

Inoltre, per tutti i progetti di cooperazione, il richiedente, sia capofila che partner, **dovrà compilare in Sis.Co.** la seguente **dichiarazione sostitutiva di atto notorio²**, ovvero:

- i) dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

Per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE e che riguardano prodotti non inclusi nell'Allegato I del TFUE, e che vanno a vantaggio delle aree rurali, il **richiedente capofila** dovrà compilare in Sis.Co. anche le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- j) per i costi di cooperazione e costi relativi alle attività promozionali, dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà. A supporto di tali dichiarazioni, il sistema potrà richiedere di allegare il "Foglio calcolo per la dimensione d'impresa" di cui all'allegato 12 e/o la documentazione con i dati della dichiarazione dei redditi corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS, o con i dati del bilancio richiesti³;

² Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

³ In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

- k) in caso di eventuali costi relativi agli investimenti, dichiarazione relativa al perimetro di "impresa unica", ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831.

Per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE e che riguardano prodotti non inclusi nell'Allegato I del TFUE, e che vanno a vantaggio delle aree rurali, il **richiedente partner** dovrà compilare in Sis.Co. anche la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- l) per i costi relativi agli investimenti dichiarazione relativa al perimetro di "impresa unica", ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831.

12.6. Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7. Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in SISCO.

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente tramite PEC la non ricevibilità della domanda.

13. ISTRUTTORIA

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, individua nell'ambito della propria Struttura i funzionari incaricati dell'istruttoria ed assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13.1. Istruttoria tecnico-amministrativa

Il Responsabile di intervento, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e l'assenza di uno dei documenti richiesti di cui al paragrafo 12.5, dal punto a) al punto d), determina l'inammissibilità della domanda.

Il Responsabile di intervento può richiedere integrazioni nel caso in cui sia presente almeno un preventivo per ogni voce di spesa (nei casi in cui sia richiesto, vedi al punto 12.5) mentre se non è presente alcun preventivo la relativa spesa non sarà ritenuta ammissibile.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Responsabile di intervento comunica tramite PEC l'esito negativo ai soggetti beneficiari che, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame con osservazioni eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di esito negativo della domanda costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile poiché diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile di Intervento.

L'istruttoria tecnico-amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. La verifica della coerenza del progetto proposto con l'ambito di cooperazione delle presenti disposizioni attuative;
2. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
3. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
4. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
5. la determinazione della spesa ammessa e del contributo concedibile;

6. la verifica dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni attuative, ai fini della concessione degli aiuti nel rispetto della normativa aiuti di Stato, ove pertinente.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il responsabile dell'intervento chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **10 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di intervento che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere una visita in situ presso le aziende facenti parte del progetto di cooperazione, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nei documenti citati al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dal Responsabile di intervento redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e firmato dal Dirigente responsabile.

13.2. Richiesta di riesame

A conclusione delle verifiche effettuate dai funzionari incaricati, il Responsabile di Intervento comunica gli esiti delle istruttorie trasmettendo via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame con osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo, se istituito, il Gruppo Tecnico, e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, il Responsabile di intervento trasmette gli esiti istruttori al richiedente per l'accertamento dell'esito finale di tutte le istruttorie eseguite e l'approvazione delle stesse.

13.3. Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **15 luglio 2025**, salvo proroghe che si rendessero necessarie.

14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA

14.1. Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile di Intervento predisporre e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

1. domande non ricevibili;
2. domande con esito istruttorio negativo;
3. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
4. domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso, del punteggio assegnato e del CUP, nonché del COR e SIANCOR ove previsto;
5. domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Relativamente ai progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE e che riguardano prodotti non inclusi nell'Allegato I del TFUE, prima dell'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, il Responsabile dell'intervento provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sulla piattaforma pertinente, Registro Nazionale Aiuti (RNA) o Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

14.2. Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3. Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento, di cui al successivo paragrafo 15.

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 www.psr.regione.lombardia.it;
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
Responsabile di Intervento:
Lucia Silvestri tel. 02.67655756, indirizzo e-mail: lucia_silvestri@regione.lombardia.it
Referenti tecnici:
Viviana Mondadori tel. 02.67656820
Gabriella Fumagalli tel. 02.67654716
Indirizzo e-mail: comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it;
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
Numero Verde 800 131 151;
sisco.supporto@regione.lombardia.it

15.1. SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023 - 2027 INTERVENTO SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a sostenere la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati, condivisi da parte di aggregazioni-parteneriati, relativi ai sistemi del cibo, alle filiere agroalimentari e ai mercati locali. I progetti proposti devono essere finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> - valorizzare le filiere produttive locali (agricole e agroalimentari); - organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; - rafforzare i mercati locali e le filiere corte favorendo la vendita diretta; - incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; - promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I soggetti beneficiari sono aggregazioni, costituite da almeno 2 aziende agricole, di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari a 4.000.000 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contribuzione è pari al 60 % della spesa ammessa per le spese di investimento; del 100 % per le spese di cooperazione e per le attività di promozione, al netto dell'IVA
REGIME DI AIUTO DI STATO	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 145 "Aiuti di Stato" del Reg. (UE) 2021/2115, gli aiuti a favore dei progetti di cooperazione nel settore agricolo non incorrono nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. I contributi a favore dei progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo e che vanno a vantaggio delle aree rurali incorrono nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e saranno concessi come segue: <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 59, e del Regime di aiuto SA.114939 (2024/XA) per le spese di cooperazione e per le spese relative alle attività promozionali; - ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (GUEE del 15/12/2023) per le spese relative agli investimenti.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base a una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 10. L'istruttoria delle domande è effettuata da funzionari di Regione Lombardia che possono avvalersi di un eventuale gruppo tecnico.
DATA APERTURA	07/03/2025
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 12/05/2025
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: Responsabile di Intervento: Lucia Silvestri, tel.02.67655756; lucia_silvestri@regione.lombardia.it ;

	<p>Referenti tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none">- Viviana Mondadori tel. 02.67656820- Gabriella Fumagalli tel. 02.67654716 <p>Indirizzo e-mail: comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none">- Numero Verde 800 131 151- sisco.supporto@regione.lombardia.it
--	---

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi **entro e non oltre 18 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 15.

Entro 12 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie di cui al paragrafo 15, il capofila deve inviare tramite PEC al Responsabile di Intervento una relazione di avanzamento del progetto redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 11.

16.1. Conclusione dei lavori

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al progetto presentato.

Sono causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine (fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17) o la mancanza, laddove necessario, della conformità edilizia.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata dal Comune;
- per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

17. PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

17.1. Richiesta di proroga

Il beneficiario, entro 60 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, può presentare, tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

Il Responsabile di Intervento concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario e all'Organismo Pagatore Regionale.

17.2. Proroghe per cause di forza maggiore

Per cause di forza maggiore il beneficiario, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, può richiedere al Responsabile di Intervento il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali, che sono autorizzate o non autorizzate dallo stesso, in applicazione del successivo paragrafo 26.

18. VARIANTI

Le varianti sono consentite solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di aiuto. La domanda di variante sostituisce la domanda già ammessa a finanziamento, pertanto deve

contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare (sia quelli che intende mantenere, sia quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata). La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

18.1. Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, **non** sono considerate varianti:

- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;
- il cambiamento di iniziative nell'ambito della stessa tipologia di interventi di cui al paragrafo 5 a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

18.2. Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante deve inoltrare tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante, entro 120 giorni prima della conclusione del progetto, corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'allegato 9 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

Il Responsabile di Intervento, entro 30 giorni, verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante. L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3. Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento la domanda di variante, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 18.1 e 18.2 e corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo 12.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello allegato 9 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte delle Amministrazioni competenti si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

18.4. Istruttoria della domanda di variante

Il Responsabile di Intervento istruisce la domanda di variante entro 90 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie indicate nel progetto di cooperazione iniziale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Il Responsabile dell'intervento, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e procede con l'aggiornamento dell'atto di concessione.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti sono di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'OPR ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- saldo

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, l'Organismo Delegato è l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste – ERSAF.

L'OD controlla le domande di pagamento, verifica la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determina il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al Paragrafo relativo alla decadenza.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli art. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>

19.1. Erogazione del saldo

I **partner**, entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data stabilita per la conclusione degli interventi prevista al paragrafo 16 delle presenti Disposizioni Attuative, con l'aggiunta di eventuali periodi di proroghe concessi, devono chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante.

Il **capofila**, entro 60 (sessanta) giorni continuativi dall'ultima scadenza per la presentazione delle domande di saldo prevista per i singoli partner e comunque dopo la validazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto, deve chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante per le spese di cooperazione, promozione e investimenti.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo 90 (novanta) giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica descrittiva del progetto di cooperazione, sottoscritta dal capofila, comprendente la descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti, delle iniziative di comunicazione e una valutazione complessiva dell'andamento del progetto e dei potenziali sviluppi dello stesso.
2. Rendicontazione, sottoscritta dal capofila, delle spese relative al progetto di cooperazione sostenute da tutti i partner, suddivise tra le varie voci approvate, in modo da consentire la verifica delle spese sostenute (compilare l'Allegato 5).
3. Contratti di lavoro stipulati con il personale dipendente e contratti/lettere d'incarico del personale non in organico, in cui sia indicato l'impiego, in ore/giornate, dedicato all'attuazione del progetto e relazione consuntiva dell'attività svolta.
4. Per le spese di personale, timesheet (Allegato 6) con CUP di progetto, nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evinca chiaramente il tempo (giorni/ore) impiegato nell'attività.
5. Per le spese di personale, cedolini o altri documenti di pagamento (transazioni bancarie, assegni, etc.) ed attestazioni di regolare versamento degli oneri sociali e fiscali previsti dalla normativa vigente (versamento con F24).
6. Relazione tecnica descrittiva degli eventuali investimenti realizzati dai partner.
7. Documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori.
8. Fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile (Allegato 7) e incluso nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.
Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio "PSP 2023-2027 - Intervento SRG07, anno campagna 2024"). Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRG07". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.
9. Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti).
10. Per le opere edili:
 - computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in istruttoria, a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzario utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria tecnico-amministrativa, con i prezzi unitari abbattuti del 10%;
 - copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
 - dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice, comprese le verifiche di funzionalità dell'impianto stesso.
11. Polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 22.

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo presentata dal capofila.

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000:

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. UE n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento del saldo un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi ⁴.

La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE e che riguardano prodotti non inclusi nell'Allegato I del TFUE, relativamente ai contributi concessi ai sensi del regime SA.114939 (2024/XA), prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che gli aiuti non siano erogati ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente concessione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (visura cd. Deggendorf).

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo con lo scopo di verificare che:

- siano rispettati gli impegni di cui al paragrafo 25 accertabili al momento dell'istruttoria del saldo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 (con esclusione delle condizioni di cui al paragrafo 3.1 previste per il capofila dei progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472);
- gli investimenti siano stati realizzati, siano conformi al progetto ammesso a finanziamento e sia aggiornato il Fascicolo Aziendale;
- gli investimenti siano stati iniziati e le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 5.6;
- la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici.

⁴ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21. CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD per le istruttorie di pagamento, sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione del saldo.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'organismo pagatore regionale" e s.m.i., disponibile sul sito internet di OPR è richiesta nei casi valutati dall'OPR, che stabilisce importo garantito e durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

23. CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, di cui al successivo paragrafo 25.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24. DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

24.1. Decadenza del contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;

- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate⁵
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

24.2. Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie di cui sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento la competenza è del Responsabile di Intervento, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR, che si avvale dei propri OODD.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Il Responsabile di Intervento registra la decadenza in Sis.Co. tramite apposito procedimento, allegando copia del provvedimento di decadenza. Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

25. IMPEGNI

I beneficiari assumono gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 3 e 4 con particolare riferimento ai compiti del capofila, definiti al paragrafo 3.1 (con esclusione delle condizioni di cui al paragrafo 3.1 previste per il capofila di progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472);
- c) raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi ottenuti in fase di ammissibilità e collegati agli investimenti effettuati. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- d) mantenere la funzionalità per cui l'investimento è stato finanziato, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1) opere e impianti, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;

⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'art. 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito

2) macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo.

Si precisa che, se nel corso della durata degli impegni l'azienda si trovasse nella provata necessità di sostituire la macchina/attrezzatura per dimostrata usura, perdita di efficienza o costi di manutenzione antieconomici, dovrà obbligatoriamente provvedere a proprie spese alla sostituzione con una macchina/attrezzatura con le medesime caratteristiche di quella ammessa a finanziamento;

- e) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate e che rispondano a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati nel progetto di cooperazione;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- g) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile, relativa al progetto di cooperazione, superiore alla soglia minima;
- h) realizzare una spesa ammessa a pagamento, per ciascuna domanda, superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera d);
- i) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 16;
- j) non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 9;
- k) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.1 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- l) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 129/2022 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](#)
- m) inviare, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento, al Responsabile di Intervento una relazione di avanzamento del progetto redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 11. Tale relazione dovrà essere redatta ed inviata solo dal capofila.
- n) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.1. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera j) comporta la decadenza totale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera k) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere l), m) ed n) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 8 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 26.

PARTE III "Disposizioni comuni"

26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
5. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

26.1. Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co., entro 15 giorni dalla richiesta, il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

Il Responsabile di Intervento, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza a OPR.

26.2. Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

27.1. Rettifica della domanda

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdG Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdG Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di contributo al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.2. Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.3, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Il Responsabile di Intervento istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di contributo.

Nel caso di diniego di rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.3. Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC all'OD la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione. L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1. Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2. Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Il Responsabile di Intervento verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di cambio del beneficiario e ne comunica l'esito.

Il beneficiario subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

Il Responsabile di Intervento, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3. Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto, prima di aver percepito rate di aiuto, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 26.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30. REGIME DI AIUTO

I contributi per la cooperazione e le attività promozionali riconosciuti per i progetti di cooperazione che esulano dal settore agricolo, che vanno a vantaggio delle aree rurali, saranno concessi in attuazione del regime di aiuto SA.114939 (2024/XA).

Il regime di aiuto SA.114939 (2024/XA) prevede che i contributi siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. a), punto ii), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito dell'art. 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il par. 3, lett. c) e d), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59);
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 7), "prodotto agricolo": prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il punto 8), "settore agricolo": l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 29), "prodotti alimentari": prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;

- il punto 53), "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- il punto 59), "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;
- dell'art. 8 "Cumulo", stabilendo che il contributo di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11

o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;

- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, i contributi saranno concessi nel rispetto dell'art. 59 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 59 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Conformemente al par. 2, lett. a), dell'art. 59, gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 quali aiuti cofinanziati dal FEASR (punto i).

Ai sensi dell'art. 59, par. 3, le forme di cooperazione coinvolgono almeno due soggetti e possono comprendere imprese attive nel settore agricolo, imprese attive nella filiera alimentare e altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a vantaggio delle zone rurali.

Ai sensi del successivo par. 4 dell'art. 59 sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione: a) cooperazione tra imprese e altri soggetti di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 59; b) creazione di poli e di reti.

Conformemente al par. 5 dell'art. 59, gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

Ai sensi del par. 6 dell'art. 59, gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività: sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare (lett. b); cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse (lett. c); cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali (lett. d); attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (lett. e); azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi (lett. f); approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in

corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli (lett. g); attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (lett. i); diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare (lett. j); attuazione di strategie per i piccoli comuni intelligenti (lett. k). Per le attività finanziabili nell'ambito dell'Intervento in questione, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 delle presenti disposizioni.

Ai sensi del par. 7 dell'art. 59, gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

Ai sensi del par. 9 dell'art. 59, gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere d) ed e) del medesimo Reg. (UE) 2022/2472, coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

Come riportato al par. 10 dell'art. 59, gli aiuti di cui al presente articolo devono essere conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, ai sensi del par. 11, gli aiuti devono limitarsi a un periodo massimo di sette anni.

Ai sensi del par. 12 dell'art. 59, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;
- b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- c) costi dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo territoriale; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- d) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un coordinatore;
- e) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- f) costi relativi ad attività promozionali.

Per i costi ammissibili relativi all'Intervento in questione, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 delle presenti disposizioni.

Ai sensi del par. 13 dell'art. 59, gli aiuti sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

I costi diretti di cui al paragrafo 12, lettera e), che si riferiscono agli **investimenti** saranno concessi ai sensi del Reg. (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023).

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831.

La nozione di "impresa unica" è riportata all'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831, il quale definisce «impresa unica» tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

31. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1. Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:

O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)

R.40 Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionate

31.2. Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1. Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

32.2. Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 10.

35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co.	Dal 07/03/2025 al 12/05/2025 ore 16:00
Chiusura dell'istruttoria	15/07/2025
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	30/07/2025
Conclusione progetto	Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione

36. ALLEGATI

Gli allegati in formato editabile sono scaricabili dai siti www.bandiregione.lombardia.it e www.psr.regione.lombardia.it alla pagina relativa al bando SRG07

ALLEGATO 1 - Accordo partnership

ALLEGATO 2 - Progetto di cooperazione

ALLEGATO 3 - Piano finanziario del progetto

ALLEGATO 4 - Prospetto riepilogativo preventivi di spesa

ALLEGATO 5 - Prospetto rendicontazione spese

ALLEGATO 6 - Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale

ALLEGATO 7 - Modello di dichiarazione liberatoria fatture

ALLEGATO 8 - Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni e altri obblighi

ALLEGATO 9 - Prospetto di variante

ALLEGATO 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

ALLEGATO 11 - Modello relazione di avanzamento del progetto

ALLEGATO 12 - Modello di calcolo dimensione d'impresa

36.1. ALLEGATO 1 - Accordo partnership

(massimo 5 pagine formato A4)

La domanda (anche in caso di partecipazione di Società, Consorzi, Distretti agricoli, Distretti del cibo, Distretti del biologico, Organizzazioni di produttori, etc.) deve elencare le singole imprese che partecipano al progetto, il ruolo di ognuna all'interno del progetto e, in caso di imprese con diverse sedi operative, le sedi in Lombardia coinvolte.

Se il capofila è una Società, Consorzio, Distretto, Organizzazione, etc., allegare alla domanda Atto costitutivo, Statuto o documento equivalente.

L'allegato 1 deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti con **firma digitale** oppure con firma digitale dal capofila e con firma autografa corredata da documento di identità dagli altri partner.

Deve contenere le seguenti informazioni:

- a) **Composizione del partenariato:** capofila e soggetti partecipanti.
- b) **Numero e dimensione delle imprese agricole coinvolte,** indicando per ciascuna impresa la dimensione produttiva/economica e la dimensione economica complessiva del partenariato.
- c) **Programma di gestione del partenariato:** ruoli e responsabilità, impegni e forme di collaborazione, monitoraggio interno, obblighi specifici.

L'accordo di partenariato deve essere valido per tutta la durata del progetto di cooperazione.

36.2. ALLEGATO 2 - Progetto di cooperazione

(massimo 20 pagine formato A4)

- a) **Titolo del progetto**
- b) **Contesto, obiettivi e attività:** descrizione generale del progetto e del contesto in cui si attua, specificando gli obiettivi da raggiungere attraverso le attività previste e il valore aggiunto dato dall'aggregazione.
- c) **Interventi:** data di inizio del progetto, data di inizio/conclusione e descrizione di tutti gli interventi previsti.
- d) **Vincoli/rischi:** valutazione dei vincoli progettuali e quantificazione di permessi, pareri e autorizzazioni necessari.
- e) **Produzioni coinvolte nel progetto:** tipologie (OTE), provenienza, numero di aziende con produzione di qualità, biologiche o con altre certificazioni utili ai fini della valutazione del progetto (paragrafo 10).
- f) **Grado d'innovazione:** descrizione degli interventi/azioni innovativi e del livello di innovazione introdotto con il progetto; tipologie di innovazione e numero di imprese coinvolte.
- g) **Ricadute sull'economia locale:** specificare in quale modo e in che misura gli interventi proposti possono determinare la condivisione di processi e impianti e/o attrezzature, la riduzione degli sprechi, interventi di economia circolare.
- h) **Modalità di promozione e di vendita:** descrivere le attività di promozione e le modalità di vendita previste.
- i) **Attività di formazione e informazione** inerente all'attività del progetto.
- j) **Risultati:** determinazione dei risultati da perseguire con il progetto ed eventuali indicazioni degli indicatori.
- k) **Nominativo e recapito telefono/mail del referente di progetto.**

L'allegato 2 deve essere firmato digitalmente dal capofila.

36.3. ALLEGATO 3 - Piano finanziario del progetto
Quantificazione delle spese

Per ogni intervento previsto, quantificare le risorse necessarie utilizzando le Tabelle A e B riportate di seguito.

Fare riferimento al punto del bando -12.5 (Documentazione da allegare alla domanda).

Tabella A

CAPOFILA	TITOLO DEL PROGETTO

AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA	
	DETTAGLIO DELLA SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO
A.		
B.		
C.		
	Totale	

NOTA: per le spese del personale (interventi A e B del paragrafo 5.1) indicare nella colonna "DETTAGLIO DELLA SPESA" il calcolo che ha determinato il costo complessivo come da formula indicata al paragrafo 5.4.

Tabella B

PARTNER	TITOLO DEL PROGETTO

AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA	
	DETTAGLIO SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO
C		
	Totale	

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

36.4. ALLEGATO 4 - Prospetto riepilogativo preventivi di spesa

N.	TIPOLOGIA DI SPESA	OGGETTO DEL PREVENTIVO	NOME DEL FORNITORE	IMPORTO €	PREVENTIVO PRESCELTO
1	A				
2					
3					
1	B				
2					
3					
1	C				
2					
3					

Fornire un prospetto riepilogativo dei preventivi (almeno 3 per ogni spesa da sostenere) e motivare la scelta effettuata in caso non si scelga il preventivo più economico.

I preventivi vanno anche allegati alla domanda: il nome da attribuire al file caricato in domanda su SisCo deve corrispondere a quanto indicato sul prospetto.

36.5. ALLEGATO 5 - Prospetto rendicontazione spese

Tabella C: SPESE - CAPOFILA

CAPOFILA	TITOLO DEL PROGETTO	CUP

AREA DI SPESA	n. documento	Data	Emesso da	Oggetto spesa	Importo al netto dell'IVA	Contributo pubblico
A.						
B.						
C.						
TOTALE						

Tabella D: SPESE PARTNER

PARTNER	TITOLO DEL PROGETTO	CUP

AREA DI SPESA	n. documento	Data	Emesso da	Oggetto spesa	Importo al netto dell'IVA	Contributo pubblico
C.						
TOTALE						

36.6. ALLEGATO 6 - Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale

PSP 2023-2027 - OPERAZIONE: _____

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: _____

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): _____

PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE PERSONALE

MESE XXXXXXX ANNO XXXX

Nominativo persona	Qualifica	Totale ore lavorate	Costi totali	Costo orario	Descrizione dei lavori eseguiti/attività svolte	Numero ore dedicate ai lavori/attività oggetto di finanziamento																Giorni lavorati	Ore totali	Costo totale da imputare	Firma persona
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	-				

Firma del responsabile del beneficiario

36.7. ALLEGATO 7 - Modello di dichiarazione liberatoria fatture

Dichiarazione Liberatoria (Da redigere su carta intestata del fornitore)

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sottoelencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PSP 2023-2027 della Regione Lombardia avente codice

 CUP: _____ sono state interamente pagate e lo scrivente fornitore non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore del beneficiario: _____

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto IVA	Modalità di pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

Data e Timbro

Firma del legale rappresentante

36.8. ALLEGATO 8 - Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni e altri obblighi

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

AZIONE CORRETTIVA: intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA: rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

GRUPPO DI IMPEGNI: insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2, lettera aa), del D.M. 93348/2024).

IMPEGNO: vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

INOSSERVANZA: qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

INTERVENTO: strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE: importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA: parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO: impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA: recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo, di pagamento di rate, o di pagamento annuale.

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO: riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AUTO: riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO: inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA: una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE: riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, "Riduzioni *per la violazione* di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni". Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità** - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- **Entità** - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- **Durata** - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRG07 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3%
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5%
uguale o superiore a 4	7%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nella casistica "inferiore 3") dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

RIPETIZIONE DELL'INADEMPIENZA E INADEMPIENZE GRAVI, PROVE FALSE

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRG07

Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano decadenza parziale per l'intervento SRG07.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR (*), entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

3	Inviare, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento, al Responsabile di Intervento una relazione di avanzamento del progetto. Tale relazione dovrà essere redatta ed inviata solo dal capofila.	(1) Mancato invio della relazione nei termini stabiliti	Segue la gravità	Segue la gravità	Inviare la relazione di avanzamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza stabilita.	Intervento

(*) Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> e successive modifiche;


RegioneLombardia
36.9. ALLEGATO 9 - Prospetto di variante

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo (%)				
Contributo (€)				

36.10. ALLEGATO 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali del Complemento Sviluppo rurale	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	--	--

Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

36.11. ALLEGATO 11 – Modello relazione di avanzamento del progetto

Da inviare tramite PEC all'attenzione del Responsabile di intervento

1. ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Dettagliare, in relazione agli obiettivi, l'avanzamento delle attività previste nel progetto di cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali.

2. AZIONI DI COOPERAZIONE

Dettagliare l'avanzamento delle spese sostenute nell'ambito della tipologia di intervento "A. Attività per l'esercizio della cooperazione, studi, gestione e animazione del partenariato" con riferimento a quanto riportato nell'allegato 3.

TIPOLOGIA DI SPESA (par 5.2)	ATTIVITA' REALIZZATA	IMPORTO SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO (€)	AVANZAMENTO SPESA (€)

3. AZIONI DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

Dettagliare l'avanzamento delle spese sostenute nell'ambito della tipologia di intervento "B. Attività di promozione e divulgazione" con riferimento a quanto indicato nell'allegato 3.

TIPOLOGIA DI SPESA (par 5.2)	ATTIVITA' REALIZZATA	IMPORTO SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO (€)	AVANZAMENTO SPESA (€)

4. INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Per ciascun partner dettagliare lo stato di avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento. Indicare eventuali aspetti critici emersi nel corso di realizzazione degli interventi che possano comportare ritardi/variazioni degli interventi ammessi a finanziamento.

N. DOMANDA	CUAA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)	AVANZAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTO	AVANZAMENTO SPESA AMMESSA (€)

5. PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PARTENARIATO

Dettagliare incontri di monitoraggio interno al partenariato svolti, anche on-line, al fine di informare e aggiornare i partner di progetto circa l'avanzamento dello stesso.

INCONTRI SVOLTI	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ESITO

36.12. ALLEGATO 12 - Modello di calcolo dimensione d'impresa

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente	
2. Codice fiscale	
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato	
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (K)	
5. Numero di occupati (L)	
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)	
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0			
Fatturato ultimo bilancio approvato (K)	-	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)	-	-	-	-
PME/GRANDE				
Dimensione Impresa per ciascun anno				
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA				-

NOTE (Indicare eventuali note ai dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1		Impresa n. 6	
Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (K)			
Numero di occupati (L)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)			
Impresa n. 2		Impresa n. 7	
Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (K)			
Numero di occupati (L)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)			
Impresa n. 3		Impresa n. 8	
Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (K)			
Numero di occupati (L)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)			
Impresa n. 4		Impresa n. 9	
Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (K)			
Numero di occupati (L)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)			
Impresa n. 5		Impresa n. 10	
Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (K)			
Numero di occupati (L)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (K)			

[1] Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità